Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Segreteria Nazionale

EFFETTI DEL DECRETO LEGGE TREMONTI SULLA PREVIDENZA DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 (Supplemento Ordinario n. 174) la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", entrata in vigore il 31 luglio 2010.

La nuova tappa della riforma previdenziale si ancora all'aspettativa di vita e alla finestra d'uscita unica (c.d. finestra mobile) sia per le pensioni di anzianità che di vecchiaia. Quest'ultima decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti.

L'articolo 12 ha introdotto dei cambiamenti importanti in ambito previdenziale.

Elenchiamo molto sinteticamente le modifiche salienti, seguendo l'ordine temporale di entrata in vigore:

1. per le lavoratrici del pubblico impiego: quest'anno e il prossimo l'età per la pensione di vecchiaia rimarrà a 61 anni ma, dal 2012, passerà a 65, equiparando il loro regime a quello dei colleghi uomini.
2. Per le pensioni di vecchiaia e anzianità, dal 2011 scatta la finestra unica scorrevole, ovvero i lavoratori dipendenti potranno ricevere il primo assegno 12 mesi dopo la maturazione del diritto, mentre per gli autonomi il posticipo sarà di 18 mesi.
3. Dal 2015 il pensionamento sarà poi collegato all'aspettativa di vita, con un ulteriore posticipo che, inizialmente, sarà di tre mesi
4. Il "pacchetto statali" si completa con le misure del TFS, ossia per tutti il calcolo si allineerà a quello valido per i privati dal 2011, mentre le liquidazioni saranno scaglionate per chi ha cumulato più di 90 mila euro

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENSIONISTICA RIFLESSI SUL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

La pensione di vecchiaia (art 12 Comma 1)

I lavoratori che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia che, per gli uomini e per le donne del settore privato è rispettivamente di 65 anni e 60 anni, oltre che delle lavoratrici del pubblico impiego, per le quali l'età per l'anno 2010 e 2011 rimarrà invariata a 61 anni, (mentre dal 2012 è elevata a 65 anni), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 2011 attendendo:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti minimi se si è dipendenti;
- 18 mesi se si è lavoratori autonomi;
- 18 mesi se si è fatto ricorso alla totalizzazione.

La Norma espressamente richiama per le pensioni di vecchiaia il requisito anagrafico dei 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne del settore privato , mentre per le lavoratrici del pubblico impiego fa riferimento alla legge 122/2009, fermo restando la disciplina in materia di decorrenza ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi.

L'inserimento di quest'ultimo concetto fa presumere che, anche per il personale del Comparto Sicurezza e difesa, in mancanza dei requisiti per la pensione di anzianità, saranno previste le finestre d'accesso (c.d. finestre scorrevoli o c.d. finestre mobili), a partire dal 2011, per accedere alla pensione di vecchiaia e il presupposto dei 12 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti minimi, per ricevere il primo assegno di pensione.

Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia acquisito anteriormente ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

1. Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di un lavoratore che con 60 anni di età maturati al 10/04/2011, ha la decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia al 01/05/2012 ma, avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art 6 comma 2 del D.L.vo 165/1997), la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane il 01/05/2011;
2. Si riporta a titolo esemplificativo, il caso di un lavoratore con 60 anni di età maturati al 03/08/2012, la cui decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/09/2013 ma, avendo maturato

già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art 59 comma 6 legge 449/1997), la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane al 01/09/2012;

3. Si riporta a titolo esemplificativo, il caso di un lavoratore con 60 anni di età maturati al 05/11/2013, la cui decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/12/2014 ma, avendo maturato già precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità (ai sensi art 59 comma 8 legge 449/1997), la decorrenza della pensione di vecchiaia rimane al 01/12/2013;
4. Si riporta a titolo esemplificativo, il caso di un lavoratore con 60 anni di età maturati al 20/03/2018, la cui decorrenza del trattamento per la pensione di vecchiaia dovrebbe essere il 01/04/2019, con 33 anni di anzianità contributiva, quindi non avendo maturato precedentemente i requisiti per la pensione di anzianità. In questo caso, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà effettivamente al 01/04/2019;

La pensione di anzianità (art 12 Comma 2)

I lavoratori che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di anzianità, a decorrere dal 1 gennaio 2011, per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazione e integrazioni, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, a partire dal 2011 attendendo:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti minimi se si è dipendenti;
- 18 mesi se si è lavoratori autonomi;
- 18 mesi se si è fatto ricorso alla totalizzazione.

Il personale, per il quale sono previsti per la pensione di anzianità requisiti diversi da quelli citati ovvero non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011. Pertanto i lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa sono esclusi dal precedente dettato normativo.

Il trattamento previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del personale del Corpo dei vigili del fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti, continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale previgente (cfr. art. 1, comma 8 della legge n. 243/2004) vedi nota INPDAP del 08/01/2008.

Requisiti per la pensione di anzianità

1) Nei confronti del personale che consegue il diritto alla pensione, in applicazione dell'articolo 6 comma 2 del D.L.vo 163/1997 (53 anni di età ed il massimo dell'anzianità contributiva prevista per l'ordinamento di appartenenza), l'accesso al relativo trattamento pensionistico è il giorno successivo a quello della cessazione dal servizio (si applica solo con il sistema di calcolo retributivo)
2) Nell'ipotesi in cui il personale consegua il diritto alla pensione di anzianità secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 1 del D.L.vo 165/1997, ossia in base ai requisiti contributivi previsti dall'articolo 59 comma 6 della legge n 449/1997 (57 anni di età e 35 di anzianità contributiva) l'accesso al pensionamento avverrà secondo i termini definiti dall'articolo 1 comma 29 della legge 335/1995 (si applica con il sistema di calcolo Retributivo; Misto o Contributivo)
3) Nei confronti del personale che matura il diritto al trattamento pensionistico con 40 anni di anzianità contributiva, i termini per l'accesso al pensionamento, continuano ad essere quelli previsti dal citato articolo 1 comma 29 della legge 335/1995 (si applica sia con il sistema Retributivo prima dei 53° anni di età, mentre si applica nel sistema Misto o Contributivo prima dei 57° anni di età)

Adeguamento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (articolo 12 comma 12-bis -ter e quater)

Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal 2015, dei requisiti di età nonché dei valori di età anagrafica e contributiva sia per l'accesso alla pensione di anzianità che di vecchiaia, i quali dovranno essere adeguati agli incrementi dell'aspettativa di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici mentre, il successivo comma 12-ter, individua la relativa procedura di aggiornamento.

Per espressa previsione della norma, in sede di prima applicazione, tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi.

Gli adeguamenti di cui sopra saranno aggiornati con cadenza quadriennale (2015 e 2019) e, successivamente, con cadenza triennale previo decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ISTAT, a partire dall'anno 2013, rende annualmente, entro il 30 giugno dell'anno medesimo, il dato relativo alla variazione del triennio precedente dell'aspettativa di vita della popolazione residente in Italia. Sono da prendere in considerazione i dati forniti dall'ISTAT, nel giugno 2013 e nel giugno 2017, per gli adeguamenti relativi al 2015 e 2019 .

Il comma 12 quater, in base agli stessi criteri indicati al comma 12 bis, inserisce nella norma il personale di cui al D.L.vo 12 maggio 1995 n 195, compreso i dirigenti.

Anche per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa dal 2015, qualora in sede di prima applicazione, l'aggiornamento dell'età sarà di tre mesi, l'età anagrafica per i requisiti della pensione di anzianità e di vecchiaia, (53 anni 57 anni 60 anni ecc.), saranno incrementati tutti di 3 (tre) mesi (53 anni e tre mesi; 57 anni e tre mesi; ecc.) Le lavoratrici del Comparto Sicurezza e Difesa sono escluse dal dettato normativo relativo all'elevazione dell'età pensionabile delle donne del pubblico impiego (art. 12 comma 12 sexies)

Modifica all'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (art 12 comma 12-septies)

Le ricongiunzioni, sia per il sistema contributivo che retributivo, nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa, saranno più alte, in termini di costi per effetto dei coefficienti di calcolo più elevati rispetto al passato.

Modifica all'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (art.12 comma 12-decies)

Apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all'articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati, in base alla normativa vigente.

Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame), l'onere per la ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/1979, andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007).

Ciò Si applica anche al personale del Comparto Sicurezza e Difesa e tale ricongiunzione è più onerosa per il lavoratore

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - RIFLESSI SUL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

Pagamento dell'indennità di buonuscita (art 12 comma 7 – 9)

Prevedono una revisione dell'istituto dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, nel pubblico impiego. In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto:

a. in un unico importo annuale, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b. in due importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
c. in tre importi annuali, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, (art. 12 comma 8) con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo

dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. In merito al posticipo già vigente, si rammenta che, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, per decesso e per infermità, l'Inpdap provvede alla liquidazione della prestazione entro 105 giorni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra indicata, il termine di liquidazione è ricompreso tra il 181° e il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ciò si applica anche al personale del Comparto Sicurezza e Difesa

Nuovo Calcolo del trattamento di "Buonuscita" per i pubblici dipendenti (art 12 comma 10)

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".

Anche per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il TFS (indennità di buonuscita) scaturirà dalla sommatoria di due quote:

- la prima, determinata integralmente (presumibilmente) secondo le preesistenti disposizioni, prendendo a riferimento le voci utili dell'ultima retribuzione percepita in servizio e l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2010;
- la seconda, determinata con le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile, prendendo a riferimento l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2011 alla data del congedamento.

Ad avvisto del SIULP, se non si interverrà nel trasformare il TFS in TFR, con l'introduzione della pensione complementare, cioè con la costituzione di un fondo pensione, tale nuova disposizione di calcolo del TFS recherà, ed inevitabilmente, nel tempo un danno economico rilevante per il lavoratore.

Il calcolo del TFS – riferito alle anzianità maturate fino al 31.12.2010

La formula è la seguente:
1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile
(stipendio parametro + Ria + Assegno di Funzione + 13^)
(moltiplicando) l'anzianità di servizio utile al TFS.

Il calcolo del TFS – riferito alle anzianità maturate dal 2011 fino alla data del congedamento

Accantonamento annuale e aliquota di computo
sono regolati dall'art. 2120 del Codice Civile

$$\frac{100\ \%\ \text{della retribuzione utile per il TFS}}{13{,}5} = 7{,}41\%$$

L'ALIQUOTA DI COMPUTO 7,41% - 0,50% = 6,91%

Note: Tale quota è pari al 7.41% della retribuzione. Su di essa i datori di lavoro effettuano una ritenuta dello 0.50% a titolo di contributo INPS per invalidità, vecchiaia e superstiti.

Fonti note divulgative INPDAP - 7627 – 10560 rispettivamente del 11/06/2010 e 03/08/2010